



News – 29 maggio 2020

RESTRIZIONI AL REGIME DI NON IMPONIBILITÀ IVA DELLE CESSIONI INTRA-COMUNITARIE



Con riferimento alle condizioni di non imponibilità delle cessioni intracomunitarie, la Direttiva 2018/1910/UE ha modificato l'Articolo 138 della Direttiva 2006/112/CE, introducendo delle condizioni più stringenti affinché una operazione possa beneficiare del regime di non imponibilità IVA nello Stato membro di partenza dei beni, al fine di contenere le frodi IVA e gli altri fenomeni elusivi.

Infatti, dal 01.01.2020, oltre ai requisiti sostanziali già previsti dalla normativa comunitaria, le cessioni intracomunitarie potranno qualificarsi come non imponibili qualora:

- a) il cessionario sia in possesso di un valido numero di identificazione IVA attribuito da uno Stato Membro diverso da quello di partenza dei beni e lo abbia comunicato al cedente; nonché
- b) il cedente adempia l'obbligo di corretta compilazione ed invio dei modelli INTRASTAT.

Conseguentemente, i requisiti di cui alle suddette lettere a) e b), in passato considerati solo **requisiti formali**, divengono **requisiti sostanziali**.

Con riferimento al requisito di cui alla lettera a), le Note Esplicative della Commissione Europea evidenziano come, in base alla nuova formulazione dell'art. 138 della Direttiva 2006/112/CE, non è necessario che il **numero di identificazione IVA** sia rilasciato al cessionario dallo Stato Membro di destinazione dei beni.

Sarà pertanto sufficiente che il cessionario comunichi al cedente un numero di partita IVA attribuito da uno Stato membro diverso dal quello di partenza dei beni.

A fronte delle nuove condizioni sopra esplicate, le cessioni intracomunitarie di beni non potranno quindi beneficiare del regime di non imponibilità IVA qualora, a fronte di richiesta del cedente:

- c) il cessionario comunichi al cedente un numero di partita IVA attribuito dallo Stato Membro di partenza dei beni;
- d) il cessionario non comunichi al cedente nessun numero di partita IVA o il numero di partita IVA comunicato non risulti valido a fronte della verifica eseguita dal cedente all'interno dell'archivio VIES;
- e) il cedente non presenti l'elenco riepilogativo INTRASTAT o lo presenti riportando dati non corretti.

Verificandosi anche una sola delle circostanze sopramenzionate, la cessione dovrà essere qualificata come cessione nazionale, con conseguente applicazione dell'IVA dello Stato Membro di partenza dei beni.

Da quanto sopra emerge quindi che anche l'iscrizione del numero di partita IVA del cessionario all'interno dell'archivio VIES acquisisce natura di condizione sostanziale per poter beneficiare della non imponibilità IVA della cessione intracomunitaria, con la conseguenza che il fornitore dovrà sempre assicurarsi di verificare preliminarmente attraverso il suddetto archivio l'esistenza e la validità del numero di partita IVA comunicato dal cessionario.